

Comune di Giba

Provincia di Carbonia - Iglesias



(C.A.P. 09010) - ☎0781.964023 - 964057 - 📠0781.964470 e-mail protocollo.giba@legalmail.it

REGOLAMENTO COMUNALE CONCESSIONE IN USO E/O GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

**Approvato con deliberazione
del C.C. n. 003 del 11.02.2009**

**Integrato con deliberazione
del C.C. n. 25 del 16.07.2014**

Il Sindaco

Learco Foïs

F.to Sig. LEARCO FOIS

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Adalgisa Frau

F.to Dott.ssa ADALGISA FRAU



Regolamento comunale concessione in uso e/o gestione degli impianti sportivi.
Approvato con Deliberazione del C. C. n. 25 del 16/07/2014

SOMMARIO

Descrizione

- Capo I - Disposizioni generali.
- Capo II - Concessione temporanea e provvisoria in uso.
- Capo III - Modalità di utilizzazione.
- Capo IV - Concessione della gestione impianti.
- Capo V - Divieti e responsabilità.
- Allegato "A" - Regolamento per l'utilizzo dei campi di calcio a 5 in erba sintetica.**



CAPO I

Disposizioni generali

ART. 1

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Giba o in qualsiasi maniera gestiti da esso.
2. Detti impianti devono essere considerati patrimonio della collettività. La loro utilizzazione deve essere finalizzata alla realizzazione dello sport come servizio sociale, al soddisfacimento delle esigenze atletico-sportive delle singole discipline, alla promozione dell'associazionismo sportivo, alla crescita culturale e sociale dei giovani, all'attuazione del diritto allo sport per tutti.
3. Di norma gli impianti sportivi sono gestiti dal Comune di Giba. L'Amministrazione Comunale può disporre l'affidamento in gestione degli impianti, ad esclusione di quelli scolastici, ad Associazione o Società Sportiva, ovvero a Cooperativa o Società giovanile, in possesso di idonei requisiti, secondo le previsioni del capo IV del presente regolamento.

ART. 2

1. In considerazione della carenza degli impianti sportivi pubblici, l'utilizzazione dei medesimi sarà garantita prioritariamente per lo svolgimento di attività didattiche alle Scuole di ogni ordine e grado.
2. A tal fine, all'inizio dell'anno scolastico, gli Istituti interessati comunicano all'Amministrazione Comunale, il calendario dell'attività didattica.

ART. 3

1. In subordine, i predetti impianti sono a disposizione delle Associazioni e Società Sportive che si propongono di promuovere e sviluppare la pratica sportiva dei giovani e dei giovanissimi senza fini di lucro. Essi accoglieranno, altresì, le manifestazioni patrociniate ed organizzate dall'Amministrazione Comunale e dalle Scuole.

ART. 4

1. E' compresa, nella disciplina del presente regolamento, l'utilizzazione, in orario extra scolastico, degli impianti sportivi scolastici.
2. Ai sensi dell'articolo 12 della Legge 08.04.1977, n. 517, l'Amministrazione Comunale dispone la concessione per l'utilizzazione, in orario extra scolastico, degli impianti sportivi scolastici, secondo le modalità previste dal presente regolamento, previo assenso del competente Consiglio di Circolo o di Istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Scolastico Provinciale.

CAPO II

Concessione temporanea e provvisoria in uso

ART. 5

1. L'utilizzazione degli impianti sarà concessa, in forma temporanea e provvisoria, per non oltre tre stagioni sportive e limitatamente ai casi di cui ai punti "a" e "b", per:
 - a) Attività agonistica ufficiale delle Associazioni e Società sportive riconosciute dal C.O.N.I. e tramite l'affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione dello Sport, iscritte all'Albo Comunale delle Associazione Sportive.
 - b) Attività di preparazione tecnica ed atletica alla predetta attività agonistica ufficiale.
 - c) Manifestazioni sociali, amatoriali, tornei, gare amichevoli organizzate dalle predette Associazioni e Società.
 - d) Gare e attività a carattere occasionale e non agonistico, organizzate da altri soggetti, qualora risultino disponibili ulteriori spazi.



ART. 6

1. Le Associazioni e Società sportive interessate alla utilizzazione di impianti, secondo quanto previsto dall'articolo 5, punti a) e b), dovranno far pervenire, pertanto, all'Ufficio dell'Assessorato allo Sport, entro il 01 settembre di ogni anno, richiesta indirizzata al Sindaco, contenente:
 - ✓ Denominazione dell'Associazione o Società sportiva;
 - ✓ Indirizzo sede sociale;
 - ✓ Recapito postale e telefonico;
 - ✓ Numero di codice fiscale;
 - ✓ Indicazione del Presidente e/o dei Dirigenti responsabili in carica;
 - ✓ Indicazione dell'impianto/i richiesto/i, nonché dei giorni ed orari eventualmente preferiti;
 - ✓ Indicazione delle squadre iscritte (o da iscrivere) ai campionati e manifestazioni ufficiali.
2. Alla domanda dovrà essere allegata dichiarazione della Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva attestante quanto indicato. Successivamente, non appena definiti i calendari delle diverse discipline, le Associazioni e Società sportive interessate dovranno far pervenire anche copia dei calendari ufficiali e di ogni eventuale successiva variazione.
3. Nel caso di rinnovo o sostituzione di dirigenti, dovrà essere allegata copia della delibera di nomina dei nuovi responsabili e dello statuto, se non già in possesso del Comune.

ART. 7

1. Per l'utilizzazione degli impianti sportivi in base all'articolo 5, punti c) e d), è necessario che gli interessati facciano pervenire, tempestivamente, all'Assessorato allo Sport, almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per la manifestazione, apposita richiesta, indirizzata al Sindaco, contenente:
 - ✓ Denominazione dell'Associazione o Società sportiva;
 - ✓ Indirizzo sede sociale;
 - ✓ Recapito postale e telefonico;
 - ✓ Numero di codice fiscale;
 - ✓ Indicazione del Presidente e/o dei Dirigenti responsabili in carica, ovvero indicazione dell'organizzatore responsabile;
 - ✓ Indicazione dell'impianto/i richiesto/i, nonché dei giorni ed orari eventualmente preferiti;
 - ✓ Descrizione della manifestazione o attività occasionale.
2. Per le manifestazioni di cui all'articolo 5, punto c), alla domanda dovrà essere allegata dichiarazione della Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva attestante quanto indicato.
3. Saranno considerate prioritariamente le manifestazioni inserite nel Programma Comunale delle Attività Sportive.

ART. 8

1. Per le attività di cui all'articolo 5, dovrà essere dichiarata la completa assunzione di ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura che potessero derivare a chiunque in dipendenza dell'attività svolta.
2. L'organizzazione di manifestazioni, ed in particolare tornei che prevedano quote di iscrizione, sponsorizzazioni o biglietti di ingresso, sarà consentita negli impianti sportivi comunali, esclusivamente ad Associazioni sportive che dimostrino:
 - a) Di essere riconosciute dal C.O.N.I. mediante affiliazione presso le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva;
 - b) Di garantire idonea assicurazione ai partecipanti alle manifestazioni;
 - c) Di assumersi idonea responsabilità, nel rispetto della normativa in vigore, in materia di tutela sanitaria delle attività sportive.

ART. 9

1. Gli impianti sportivi possono essere, altresì, eccezionalmente concessi, per causa di forza maggiore da documentare oggettivamente, ad Associazioni e Società sportive aventi sede legale o operanti in altro Comune, compatibilmente con gli analoghi impegni delle Associazioni e Società sportive locali.



ART. 10

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di disporre l'utilizzazione diretta di tutti gli impianti sportivi, anche in deroga al presente regolamento, per lo svolgimento di manifestazioni sportive organizzate o patrocinate.

CAPO III

Modalità di utilizzazione

ART. 11

1. Le autorizzazioni relative alle concessioni di cui al Capo II sono disposte dal Responsabile dell'Ufficio Competente in materia di sport, previa istruttoria tecnica, e trasmesse, per iscritto, agli interessati.
2. La comunicazione prevede, altresì, le modalità di pagamento, se dovuto, degli eventuali corrispettivi, alla cui determinazione provvederà, con apposito atto la Giunta Comunale.

ART. 12

1. Sono a carico dei concessionari le manutenzioni ordinarie necessarie al buon funzionamento degli impianti stessi, nonché la pulizia dei terreni da giuoco, spogliatoi, degli spazi accessori e dei servizi igienici, ivi compresi quelli riservati agli spettatori, esclusi i manti erbosi.
2. Sono altresì a carico dei concessionari i consumi di energia elettrica e di acqua.
3. E' fatto obbligo al concessionario, prima di utilizzare gli impianti, di segnalare per iscritto al Comune di Giba, eventuali danni o guasti riscontrati o causati dal concessionario, pena la revoca della concessione e l'addebito degli stessi.

ART. 13

1. I concessionari, qualora ritengano utile l'installazione di attrezzature mobili o fisse, per lo svolgimento della loro attività, dovranno richiederne, preventivamente, l'autorizzazione al Comune di Giba.

ART. 14

1. Il personale tecnico del Comune di Giba è incaricato a vigilare sul regolare utilizzo degli impianti sportivi e sulla effettuazione delle manutenzioni ordinarie, sulla pulizia dei terreni da giuoco, degli spazi accessori e dei servizi igienici.

CAPO IV

Concessione della gestione di impianti

ART. 15

1. Nell'intendimento di valorizzare le capacità organizzative ed imprenditoriali dell'associazionismo sportivo e giovanile, in considerazione della crescente difficoltà nella gestione diretta degli impianti sportivi, ed in relazione alle caratteristiche degli impianti e delle discipline ivi praticabili, l'Amministrazione Comunale può concedere la gestione di impianti sportivi o di strutture da destinare ad impianto sportivo.

ART. 16

1. La concessione è disposta, dalla Giunta Municipale, ad Associazioni o Società Sportive, preferibilmente aventi personalità giuridica, ovvero a Cooperative o Società giovanili.
2. I rapporti relativi sono regolati da apposita convenzione.



ART. 17

1. La convenzione di cui all'articolo 16 c. 2, deve prevedere, in ogni caso, le modalità di utilizzazione pubblica dell'impianto, in particolare da parte degli Istituti Scolastici e delle altre Associazioni e Società Sportive eventualmente interessate.

CAPO V

Divieti e responsabilità

ART. 18

1. All'interno degli impianti sportivi è vietato l'esercizio di qualunque attività estranea alla pratica sportiva. Limitatamente allo Stadio comunale può essere concesso, occasionalmente, per manifestazioni, comunque pubbliche, di interesse sociale e culturale e autorizzate, preventivamente, con atto del Responsabile del Servizio;
2. L'Amministrazione Comunale si riserva di escludere dall'uso degli impianti sportivi, e, se del caso, di perseguire per le vie legali, chiunque contravvenga alla presente disposizione, fatti comunque salvi i provvedimenti previsti dalle norme vigenti in materia di pubblica sicurezza.

ART. 19

1. I concessionari assumono ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possono derivare a persone o a cose in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni di ogni genere negli impianti sportivi, esonerando il Comune di Giba da qualsiasi onere e responsabilità per danni causati; nonché dei danni derivanti agli impianti sportivi, da qualsiasi azione od omissione dolosa o semplicemente colposa. Sono altresì responsabili dei danni causati da terzi, avendo essi l'obbligo della vigilanza e della custodia delle cose.
2. Durante le manifestazioni sportive è consentito ai concessionari installare spacci di bevande analcoliche e cibarie a condizione che i titolari e gli addetti possiedano i requisiti e le autorizzazioni richiesti dalle norme vigenti.

ART. 20

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di negare o revocare la concessione all'uso degli impianti, qualora i richiedenti non offrano sufficienti garanzie per un corretto uso delle strutture.

ART. 21

1. E' fatto divieto al concessionario di cedere, in tutto od in parte, l'uso dell'impianto ad altre associazioni e Società Sportive, Enti o privati cittadini, salvo che nell'ipotesi prevista dall'articolo 18 e regolato dall'apposita convenzione di cui all'articolo 16.
2. Eventuali accordi in merito, tra le Associazioni e Società utenti, non avranno valore se non confermate con le procedure di cui ai Capi II e III.

ART. 22

1. Chi utilizzasse, in qualsiasi modo, gli impianti sportivi comunali senza avere preventivamente richiesto ed ottenuto i formali atti di concessione di cui ai precedenti articoli 11 e 16, verrà assoggettato, senza pregiudizio di eventuali azioni in sede legale, ad una sanzione amministrativa commisurata alla gravità del fatto.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento e, quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'Amministrazione Comunale, attenendosi alle disposizioni di Legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il Regolamento stesso dandone comunicazione agli Organismi interessati.



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI CAMPI DI CALCIO A 5 IN ERBA SINTETICA

Art. 1

I CAMPI DI CALCIO A 5 di proprietà del Comune di Giba possono essere concessi in gestione a società sportive regolarmente costituite o, in assenza, a società che partecipino a campionati di calcio a 5.

Art. 2

I campi di calcio a 5 possono essere utilizzati da chiunque ne faccia richiesta.

Art. 3

La prenotazione del campo deve pervenire direttamente o tramite richiesta telefonica al responsabile della società che lo gestisce, almeno un giorno prima ed eccezionalmente due ore prima dell'orario richiesto. Questi provvederà all'apertura e alla chiusura del campo.

Art. 4

Il recapito telefonico della persona responsabile della gestione dei campi di calcetto, deve essere esposto e ben visibile all'esterno dei campi.

Art. 5

Il pagamento per l'utilizzo del campo avviene tramite gettoniera posizionata nei pressi del campo. Nelle more dell'installazione della gettoniera il responsabile del campo rilascia regolare ricevuta di pagamento.

Art. 6

E' obbligatoria la frequenza in abiti e comportamenti decorosi. Si raccomanda l'uso di una tenuta sportiva idonea. Si invita ad astenersi da schiamazzi, urla e comportamenti poco rispettosi.

Art. 7

L'ingresso nel campo di calcio a 5 avviene con scarpe rigorosamente pulite. Le scarpe da giuoco devono avere la suola adatta ai campi in erba sintetica, tipo calcetto o scarpe da ginnastica a suola liscia.

E' assolutamente vietato l'uso di calzature bullonate o con tacchetti di qualsiasi genere.

Art. 8

E' assolutamente vietato fumare all'interno del campo di calcetto, introdurre animali, biciclette, ciclomotori o qualsiasi altro oggetto o attrezzatura non autorizzata. E' altresì vietato consumare cibi di qualsiasi genere, versare bevande sul tappeto erboso o gettarvi caramelle o gomme americane. Dette prescrizioni valgono anche per il pubblico seduto sugli spalti.

Art. 9

La società che ha in gestione il campo mette a disposizione dei richiedenti casacche e palloni se richiesti. (compenso per lavaggio).

Art. 10

Prima di iniziare a giocare, è necessario sottoscrivere la liberatoria predisposta sugli appositi moduli da consegnare al responsabile della gestione della struttura sportiva.

Art. 11

La società che ha in gestione il campo e il Comune di Giba, declinano ogni responsabilità per la mancata custodia o quant'altro smarrito o rotto presso il campo di calcetto.

Art. 12

E' fatto obbligo ai giocatori di lasciare il campo da gioco pulito al termine degli incontri sportivi.

